m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE.U.0006591.05-07-2022

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo sugli atti
del Ministero dell'Istruzione,
del Ministero dell'Università e della ricerca,
del Ministero della cultura,
del Ministero della salute e
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it

e, p.c.

Al MEF-RGS-Ufficio Centrale di bilancio presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it

Al Segretariato Generale
SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it

Al Gabinetto del Sig. Ministro
segrgabinetto@lavoro.gov.it

C.d.g. 13.12

OGGETTO: D.D.G. 4 maggio 2022, n. 361, di ripartizione agli Istituti di patronato e di assistenza sociale del Fondo 2014 per il finanziamento delle attività di patronato in applicazione dell'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Si riscontra la nota prot. n. 0031553 del 10 giugno 2022 con la quale codesta Corte ha formulato osservazioni sul Decreto direttoriale n. 361 del 4 maggio 2022 di ripartizione del saldo per il finanziamento dell'attività e dell'organizzazione degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, relativo all'anno 2014.

In particolare, codesta Corte, nell'evidenziare che "*Il decreto di riparto per l'anno 2014 presenta un disallineamento anche maggiore rispetto al riparto per l'anno 2013*", ha chiesto alla scrivente Amministrazione di fornire chiarimenti in merito.

In via preliminare, si evidenzia che il decreto di riparto giunge al termine di un lungo procedimento amministrativo di verifica di seguito delineato. Tuttavia, in virtù dei meccanismi di anticipo dei fondi previsti dalla normativa (in particolare dall'art. 13 della L. 152/2001) le risorse destinate ai patronati sono anticipate in misura variabile di anno in anno (a seconda della presenza di norme che prevedono finanziamenti aggiuntivi), ma comunque compresa fra il 90% e il 97% della quota spettante per l'attività di un anno, entro il secondo anno successivo. A fronte di un fondo annuale che oscilla fra i 375 e i 475 milioni, i residui 2014-2020 ancora da trasferire ai Patronati ammontano complessivamente a circa 130 milioni e sono destinati a ridursi a meno di 100 milioni entro fine 2022, rappresentando dunque complessivamente circa un quarto di una sola annualità.

Quanto al ritardo temporale col quale si arriva alla definizione finale del riparto, esso è da imputare al ritardo con il quale i Servizi Ispettivi effettuano le verifiche concernenti l'organizzazione e l'attività delle sedi territoriali degli Istituti di patronato, propedeutiche all'erogazione del saldo finale cui si riferisce il decreto oggetto di rilievo.

Al riguardo, il comma 1, lett. a), dell'art. 13 del D.M. n. 193/2008 stabilisce che entro il 31

dicembre i predetti Servizi ispettivi competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro entro il mese successivo le relative risultanze.

Ad oggi, tuttavia, tale tempistica non è riscontrabile nell'operato di taluni Ispettorati: basti pensare che per l'anno oggetto di rilievo la completezza dei dati, sui quali si innesta poi un meccanismo di verifica con gli stessi Enti di Patronato, si è avuta solo nel mese di marzo 2021.

Onde consentire a codesto Organo di Controllo di avere a disposizione tutti gli elementi valutativi, corre, in ogni caso, l'obbligo di offrire una completa panoramica della normativa che disciplina l'attività e il finanziamento dei Patronati, con particolare riguardo alla vigilanza statale.

La legge 30 marzo 2001, n.152, recante "*Nuova disciplina degli Istituti di patronato e di assistenza sociale*", definisce gli Istituti di patronato come persone giuridiche di diritto privato che "*svolgono un servizio di pubblica utilità"*.

In particolare, ai sensi dell'articolo 7 della predetta legge n. 152/2001, i Patronati svolgono attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento, ai sensi dell'art. 8 della citata legge:

a) in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;

d) in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

Le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico, ex art. 13 della citata legge n. 152/2001, tra cui rientrano quelle sopra elencate, devono essere prestate a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla medesima legge.

Gli Istituti in parola, data la rilevanza del ruolo sociale svolto, sono sottoposti, ai sensi dell'art. 15 della richiamata legge n. 152/2001 e dell'art. 10 del relativo Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, recante il "*Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato*", alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esplicata sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli Istituti medesimi.

Gli Istituti di patronato, per la loro organizzazione e per lo svolgimento della loro attività, sono, infatti, destinatari di un apposito finanziamento le cui risorse provengono da una percentuale dei contributi previdenziali obbligatori incassati annualmente da tutte le gestioni amministrate da INPS e INAIL, ai sensi dell'art. 13 della richiamata legge n. 152/2001. Tale finanziamento viene erogato dal Ministero ai Patronati proporzionalmente all'attività svolta, con un sistema "*a punteggio*" attribuito sulla base della valutazione dell'attività svolta, nonché della conformità dell'organizzazione alle disposizioni normative di settore, ai sensi degli artt. 1, 6 e 8 del predetto D.M. n. 193/2008.

Il successivo art. 10 del citato D.M. n. 193/2008, al comma 1, prevede, inoltre, che la vigilanza sui Patronati venga svolta anche mediante verifiche annuali espletate, in Italia, dal competente Ispettorato Nazionale del Lavoro - Amministrazione diversa dal Ministero e autonoma dallo stesso, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, istitutivo dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, nonché dell'art. 2 dello Statuto della medesima Agenzia, emanato con D.P.R. n. 109/2016 -,attraverso i propri uffici territoriali e, all'estero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio personale "*che abbia particolare competenza in materia*". Si evidenzia che, per la Regione Siciliana e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, le attività di verifica vengono effettuate da personale appartenente ai Servizi ispettivi costituiti presso dette entità territoriali a statuto speciale. Invero, alcune province della Regione Siciliana presentano da questo punto di vista le maggiori criticità, dato che il riparto complessivo è subordinato al completamento del quadro dei controlli.

Come è ovvio, le verifiche ispettive vengono eseguite a posteriori rispetto all'attività svolta, non

potendo che afferire a dati degli anni precedenti, così come previsto dalla vigente disciplina di legge.

Per quanto qui di interesse, è utile esporre più in dettaglio le modalità che regolano il finanziamento agli Istituti di patronato e di assistenza sociale, disciplinato dalla legge n. 152/2001 e dal decreto ministeriale attuativo n. 193/2008.

Come già anticipato, le risorse da erogare ai Patronati provengono da un prelievo percentuale sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori, incassati dall'INPS e dall'INAIL, così come disposto dal citato art. 13 della legge n. 152/2001.

Nel dettaglio, il comma 3 del predetto art. 13 stabilisce che l'INPS e l'INAIL, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, versino sul capitolo 3518 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, una somma pari all'80% dell'importo calcolato applicando l'aliquota normativamente stabilita (attualmente pari allo 0,199%) sul gettito dei contributi obbligatori incassati nell'anno precedente. La restante quota viene versata, sulla stessa unità previsionale di base, entro e non oltre il 30 giugno del medesimo anno.

Il finanziamento, quindi, non affluisce direttamente dagli enti previdenziali ai Patronati: le somme prelevate sui contributi previdenziali vengono versate al capitolo di entrata 3518 (*Entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio*) - piano di gestione 30 "*Versamento dell'aliquota sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA da destinare a finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale*" del Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo, successivamente, provvede all'iscrizione di detti importi nello stato di previsione del bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella misura dello 0,10% e del 99,90%, rispettivamente nei capitoli di spesa 4294 (*Spese connesse alle ispezioni da compiere presso le sedi degli istituti di patronato e di assistenza sociale all'estero, finalizzate alla verifica dell'organizzazione dell'attività delle sedi stesse*) e 4331 (*Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale*) - missione 25 "*Politiche previdenziali*" - programma 25.3 "*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede **poi** a destinare le predette risorse alle sedi centrali degli Istituti di patronato, responsabili della ripartizione delle stesse a livello territoriale.

Ad ogni modo, considerato che gli enti previdenziali e assicurativi non sono in grado di determinare, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare dei contributi obbligatori versati nell'anno solare precedente, il comma 4 dell'art. 13 della legge 152/2001 dispone che, *al fine di assicurare tempestivamente agli Istituti di patronato le somme occorrenti per il loro regolare funzionamento, sono iscritti, nelle unità previsionali del Ministero del Lavoro, appositi stanziamenti nella misura del 78% delle somme impegnate, così come risultano nelle medesime unità previsionali di base dell'ultimo conto consuntivo approvato* (ossia, quello di due esercizi anteriori).

Il successivo comma 5 del citato art. 13 prevede, comunque, che "*è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 78% indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno*" (1^ anticipazione).

I predetti stanziamenti sono rideterminati, quindi, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione della predetta aliquota dello 0,199%, come risultano dal conto consuntivo dell'anno precedente. Pertanto, *è garantita agli Istituti di patronato un'ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con legge di assestamento del bilancio dello Stato* **(2^ anticipazione).**

L'erogazione del saldo è disciplinata dall'art. 13 del D.M. n. 193/2008 che, al comma 2, prevede che entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, sia emanato il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.

Nel dettaglio, **per quanto attiene all'annualità 2014, si ribadisce che il considerevole *disallineamento temporale tra l'annualità di riferimento e quella di verifica e accertamento dei dati* è da imputare al notevole ritardo nell'invio da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro degli esiti degli**

accertamenti ispettivi sull'attività degli Istituti di Patronato, nonostante i Servizi Ispettivi siano stati più volte sollecitati da questo Ministero affinché l'attività richiesta sui Patronati fosse efficacemente e tempestivamente resa, in modo funzionale al corretto svolgimento della vigilanza ministeriale.

Relativamente all'erogazione dei saldi, va detto, infatti, che la procedura di finanziamento dei singoli Patronati, di cui il Decreto Direttoriale costituisce l'atto finale, risulta complessa, attesa la considerevole quantità di dati che devono pervenire dalle diverse Amministrazioni (Servizi ispettivi, INPS, INAIL e Ministero dell'Interno) deputate dalla richiamata normativa a certificare il buon esito delle prestazioni patrocinate dai singoli Patronati. **Questo Ministero vigilante può, quindi, procedere alla ripartizione del saldo soltanto dopo aver acquisito, da parte di tutti i soggetti individuati dalla normativa di settore, le risultanze complete e definitive dell'attività svolta dagli Istituti di patronato, per ciascuna annualità di riferimento.**

È evidente, dunque, come **il sistema di finanziamento sia strettamente legato all'esito delle verifiche ispettive, la cui competenza spetta a diversa Amministrazione (Ispettorato Nazionale del Lavoro e Servizi ispettivi della Regione Siciliana e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano), autonoma e indipendente da questo Ministero.**

Inoltre, in merito agli esiti degli accertamenti ispettivi, corre l'obbligo di precisare che le problematiche relativa all'annualità 2014 hanno riguardato non solo il ritardo con cui gli stessi sono stati trasmessi dai competenti Ispettorati Territoriali, ma anche le significative discordanze, alcune delle quali eccepite dagli stessi Istituti di patronato, tra i punteggi trascritti dagli ispettori sulle tabelle allegate ai verbali di accertamento, e quelli riportati sui file *excel* riepilogativi inviati dai medesimi Servizi Ispettivi alla scrivente Direzione. Tale circostanza ha reso necessario un supplemento di istruttoria e una costante interlocuzione con gli Ispettorati Territoriali interessati, al fine di sanare gli scostamenti rilevati.

Le criticità finora esposte hanno impedito di procedere alla ripartizione del saldo in tempi più rapidi, in ottemperanza a quanto disposto dal citato comma 2, articolo 13, del DM 10 ottobre 2008, n. 193.

Fermo restando quanto sopra esposto, in merito alla complessa procedura nella quale intervengono diverse Amministrazioni, si chiede a codesto Supremo Organo, laddove lo ritenga ammissibile alla luce delle considerazioni finora esposte, di voler consentire l'ulteriore *iter* del procedimento di controllo, con l'apposizione del *visto*, sul Decreto direttoriale n. 361 del 4 maggio 2022.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Angelo Marano



Firmato digitalmente da
MARANO ANGELO FABIO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".